
REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

Parte VI

Erogazione di sussidi a sostegno della famiglia.

Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007 del 01.12.2014

ARTICOLO 1 – Scopo

Il presente Regolamento si prefigge, con ciò attuando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dello Statuto EPPI in tema di interventi assistenziali e di solidarietà, di sostenere la famiglia degli iscritti con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità, alla tutela dei figli minori, alla tutela del diritto allo studio dei figli ed alle situazioni in cui all'interno del nucleo familiare vi sia un soggetto invalido od inabile.

Il sostegno verrà attuato mediante la corresponsione di sussidi economici a fondo perduto.

ARTICOLO 2 – Eventi tutelati

I sussidi economici vengono concessi al fine di provvedere alle esigenze appresso indicate:

- a) nascita, affidamento od adozione;
- b) tutela dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all'Eppi;
- c) concorso alle spese di studio dei figli;
- d) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli od altri familiari facenti parte del nucleo familiare, con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- e) assistenza ad iscritti con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- f) acquisto o noleggio di dispositivi medici per l'assistenza di soggetti invalidi, inabili od affetti da gravi eventi morbosi facenti parte del nucleo familiare;
- g) interventi di ristrutturazione, così come definiti dalle disposizioni normative vigenti in materia, per l'abbattimento di barriere architettoniche.

ARTICOLO 3 – Beneficiari del sussidio

Possono essere beneficiari dei sussidi gli iscritti contribuenti all'EPPI da almeno tre annualità intere consecutive antecedenti alla data di presentazione della domanda. A tal fine non si considerano le annualità i cui termini di presentazione della relativa comunicazione reddituale non siano ancora scaduti.

Non è richiesto il requisito minimo dell'anzianità di iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente nelle ipotesi di cui all'articolo 2, lettere b) ed e).

ARTICOLO 4 – Condizioni di ammissibilità

Il sussidio è erogabile a condizione che il reddito familiare, così come risultante dal modello ISEE, conseguito nell'anno precedente la domanda non sia superiore a 35.000,00 euro.

Il limite del reddito è eventualmente modificabile annualmente, sentito il Consiglio d'Indirizzo Generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

La domanda di sussidio deve essere presentata entro sei mesi dall'evento che la legittima.

Il sussidio, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, lettere d) ed e), decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I sussidi sono dovuti nell'ipotesi in cui la posizione documentale dell'iscritto sia regolare e la posizione contributiva sia tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e tempo per tempo vigenti.

Ai fini della verifica della regolarità documentale e contributiva non si considerano le annualità i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti.

ARTICOLO 5 – Condizioni di ammissibilità nell'ipotesi di irregolarità documentale e/o contributiva

Il Consiglio d'Amministrazione nell'ipotesi in cui il beneficiario attesti, all'atto della presentazione della domanda, che l'assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 5, sia stata originata dal verificarsi di uno degli eventi oggetto di tutela di cui all'articolo 2, e dimostri che la sua situazione di disagio economico aggravi la situazione personale e familiare, potrà deliberare un contributo economico di natura assistenziale a copertura preventiva del debito maturato nei confronti dell'EPPI, sia in linea capitale che a titolo di interessi e sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 10, nonché sanzioni articolo 11 del Regolamento di Previdenza.

Il contributo sarà determinato secondo i principi indicati all'articolo 8.

ARTICOLO 6 – Accertamento del grado di invalidità

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'articolo 2, lettere d) ed e), farà fede – ove presente – il provvedimento di riconoscimento emesso dalla competente struttura sanitaria pubblica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente ad accertare il grado d'invalidità del beneficiario in base alle norme di cui al Regolamento di Previdenza.

ARTICOLO 7 – Documentazione necessaria per l'erogazione del sussidio

La domanda per la concessione del sussidio deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente.

A seconda del beneficio assistenziale richiesto, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- a) copia del certificato di nascita.
- b) copia del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale competente.
- c) copia del decreto di adozione emesso dal Tribunale competente.
- d) copia del certificato di iscrizione alla scuola primaria.
- e) copia del certificato di iscrizione alla scuola dell'obbligo secondaria di 1° e 2° grado.
- f) copia del certificato di iscrizione a corsi universitari e/o di specializzazione post-universitaria.
- g) copia del provvedimento emesso dalla competente struttura sanitaria pubblica con il quale si attesta il grado di invalidità.
- h) copia delle spese sostenute per l'acquisto od il noleggio di dispositivi medici per l'assistenza di soggetti invalidi, inabili od affetti da gravi eventi morbosi.
- i) copia del certificato attestante l'esecuzione dei lavori eseguiti ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché copia delle spese sostenute.
- j) dichiarazione di non titolarità di copertura assicurativa, od altra forma di copertura contrattuale, che garantisca il rimborso totale o parziale delle ipotesi tutelate dal presente regolamento. In caso di titolarità, copia del provvedimento di liquidazione del rimborso effettuato o della copertura garantita.
- k) copia del modello ISEE.
- l) Ogni ulteriore documentazione, anche su richiesta dell'EPPI, utile a dimostrare lo stato dei fatti.

In luogo dei predetti documenti potrà essere presentata, laddove detta facoltà sia espressamente riconosciuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 8 – Misura del sussidio

Il sussidio economico spettante all'iscritto in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento è pari:

a) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera a), a 3.000,00 euro per ciascun figlio nato, affidato od adottato. Nell'ipotesi di affidamento il periodo che da luogo all'erogazione del sussidio non può essere inferiore a sei mesi.

b) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera b), a 2.000 euro annui in ipotesi di decesso dell'iscritto per ciascun figlio minore avente diritto alla pensione ai superstiti.

c) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera c), a:

- 2.000,00 euro quale contributo omnicomprensivo per l'iscrizione al nido ed alla scuola dell'infanzia.
- 1.500,00 euro per l'iscrizione al ciclo di studio relativo alla scuola primaria. In caso di domanda presentata a ciclo già iniziato, il contributo sarà rapportato in ragione degli anni mancanti al termine dello stesso, riconoscendosi il contributo anche per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda.
- 900,00 euro per l'iscrizione al ciclo di studio relativo alla scuola secondaria di 1° grado. In caso di domanda presentata a ciclo già iniziato, il contributo sarà rapportato in ragione degli anni mancanti al termine dello stesso, riconoscendosi il contributo anche per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda.
- 1.500,00 euro per l'iscrizione al ciclo di studio relativo alla scuola secondaria di 2° grado. In caso di domanda presentata a ciclo già iniziato, il contributo sarà rapportato in ragione degli anni mancanti al termine dello stesso, riconoscendosi il contributo anche per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda.
- 1.000,00 euro per ciascun anno di iscrizione a corsi di laurea. Il contributo è riconosciuto anche per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda. Il contributo non è riconosciuto per

gli anni di iscrizione fuori corso.

- 1.500,00 euro per ciascun anno di iscrizione a master post universitari o corsi di specializzazione post universitari. Il contributo è riconosciuto anche per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda. Il contributo potrà essere riconosciuto per un massimo di tre anni.

d) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera d), a:

- 6.000,00 euro per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare dichiarato totalmente inabile
- 3.000,00 euro per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi

e) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera e), a:

- 8.000,00 euro per le ipotesi in cui sia dichiarato totalmente inabile. Non si dà luogo al riconoscimento del contributo nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia diritto alla copertura LTC garantita dall'Eppi.
- 6.000,00 euro per le ipotesi in cui l'iscritto sia riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi.

f) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera f), al 50% delle spese sostenute, con il limite massimo di 2.000,00 euro.

g) Per le ipotesi di cui all'articolo 2, lettera g), al 50% delle spese sostenute, per le quali non si è goduto di contributi di cui alla legge 13/89 o di eventuali contributi regionali, con il limite massimo di 5.000,00 euro.

Nell'ipotesi in cui il reddito ISEE dichiarato dall'iscritto sia superiore a 25.000 euro, la misura del sussidio riconoscibile sarà ridotta secondo i seguenti parametri:

- 1) Del 20% a fronte di redditi ISEE fino a 27.500 euro;
- 2) Del 40% a fronte di redditi ISEE da 27.501 a 30.000 euro;
- 3) Del 60% a fronte di redditi ISEE da 30.001 a 32.500 euro;

4) Dell'80% a fronte di redditi ISEE oltre i 32.501 euro.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia titolare di copertura assicurativa od altra forma di copertura contrattuale che garantisca il rimborso totale o parziale delle ipotesi tutelate dal presente regolamento, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza delle maggiori somme eventualmente spettanti.

ARTICOLO 9 – Graduatoria

Le domande pervenute saranno liquidate dando la prevalenza a quelle degli iscritti con il minor reddito ISEE dichiarato.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino l'erogazione di sussidi per importi superiori alla disponibilità stanziata, a parità di reddito ISEE dichiarato, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 60 per stato di inabilità riconosciuto;
- b) Punti 30 per stato di invalidità riconosciuto;
- c) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- d) Punti 10 per ogni familiare a carico;
- e) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

Le domande che non dovessero essere accolte per mancanza di fondi saranno portate in delibera nel semestre successivo, secondo i principi di cui al presente articolo e previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora le domande non dovessero essere nuovamente accolte per mancanza di fondi le stesse si intenderanno definitivamente respinte.

ARTICOLO 10 – Delibera del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà sull'accoglimento delle domande pervenute ai sensi dell'articolo 2, lettere b), d) ed e), nella prima seduta utile.

I sussidi spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettere b), d) ed e), sono riconosciuti anche per gli anni successivi a quello di prima ammissione, sempreché risultino permanere i requisiti reddituali e/o sanitari e/o la titolarità del trattamento ai superstiti che hanno dato titolo all'erogazione, nonché la regolarità contributiva e documentale della posizione Eppi, senza necessità di ulteriore delibera da parte del Consiglio d'Amministrazione. La liquidazione dei sussidi avverrà, con priorità rispetto alle domande pervenute nel corso dell'anno, solo successivamente alla produzione del modello ISEE. Alla ricezione della documentazione, gli uffici provvederanno alla liquidazione delle competenze per l'intero anno.

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà entro il 31 luglio di ciascun anno sull'accoglimento delle domande pervenute sino al 30 giugno a titolo diverso da quelle di cui al comma 1, e nella prima seduta utile del nuovo anno per le domande pervenute sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

I sussidi deliberati saranno corrisposti entro il termine di trenta giorni dalla data di delibera del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 11 – Compatibilità con altri benefici assistenziali

I sussidi di cui al presente Regolamento sono cumulabili con quelli previsti dai Regolamenti parti I, II, III, IV, V e VII fatto salvo il limite annuo massimo erogabile di 25.000,00 euro. Detto limite è elevato a 50.000,00 euro annui nell'ipotesi di concomitanza con eventi calamitosi.

ARTICOLO 12 – Fondo Stanziato

Per provvedere all'erogazione dei sussidi di cui al presente Regolamento è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico importo a valere sul fondo di cui all'articolo 19 dello Statuto.

ARTICOLO 13 – Norma Transitoria

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, saranno considerate ricevibili le domande pervenute entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, relative ad eventi di cui all'articolo 2 verificatisi a far data dal 5 aprile 2012.

Restano, in ogni caso, ferme le norme previste dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento in tema di condizioni di ammissibilità delle domande.